

SERVIZIO AGRICOLTURA

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”
art. 35, I comma - Irrigazione e Bonifica

CRITERI ATTUATIVI

PER L'ANNO 2020

Indice generale

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 Inquadramento dell'aiuto.....	3
1.2 Realizzazione anticipata delle iniziative.....	3
1.3 Modalità di comunicazione e scambio di documenti per via telematica.....	3
1.4 Casella di posta elettronica (PEC).....	3
1.5 Fascicolo aziendale (FA).....	3
1.6 Informazioni.....	3
1.7 Trattamento dei dati.....	4
1.8 Codice Unico di progetto (CUP).....	4
1.9 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento.....	4
1.10 Modalità di pagamento.....	4
2. BENEFICIARI.....	5
2.1 Dotazione finanziaria.....	5
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
3.1 Termini di presentazione.....	6
3.2 Modalità di presentazione.....	6
3.3 Contenuto e documentazione da allegare.....	6
3.4 Documentazione da allegare.....	7
4. LIMITI E CUMULO DI SPESA AMMISSIBILE RICHIESTA.....	8
4.1 Costi ammissibili.....	8
4.2 Costi non ammissibili.....	9
5. REQUISITI DA RISPETTARE CON RIGUARDO ALLE NORMATIVE SULLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE.....	9
6. CALCOLO DELLE SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.....	9
6.1 Lavori e forniture.....	9
6.2 Somme a disposizione del soggetto appaltante.....	10
6.3 I.V.A.....	10
6.4 Imprevisti.....	10
6.5 Spese tecniche.....	10
6.6 Limiti percentuali delle spese tecniche concesse (vedi tabella sottostante).....	10
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	11
7.1 Tipologia del contributo.....	11
7.2 Percentuale di contribuzione.....	12
8. DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE RISORSE FINANZIARIE... 12	12
9. CRITERI DI PRIORITA'.....	12
10. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE.....	12
10.1 Soggetti che rientrano nelle previsioni della normativa sui LL.PP.....	12
10.2 Soggetti che NON rientrano nelle previsioni della normativa sui LL.PP.....	13
11. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	13
11.1 Cessione del credito.....	13
11.2 Liquidazione di acconti (stati di avanzamento).....	14
11.3 Liquidazione finale.....	14
12. VARIANTI.....	15
13. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	16
14. PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI.....	16
15. MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	16
16. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI.....	17
17. ALTRE DISPOSIZIONI.....	17

1. INTRODUZIONE

1.1 Inquadramento dell'aiuto

Con decisione dd. 27/01/2016, C(2016) 279 final, la Commissione Europea ha stabilito che il regime “Irrigazione e bonifica nella provincia di Trento” non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le disposizioni contenute nel presente allegato costituiscono criteri settoriali di riferimento limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'art. 35, comma 1, della L.P. n. 4/2003.

1.2 Realizzazione anticipata delle iniziative

Gli interventi oggetto di finanziamento, fatto salvo quanto previsto al punto 6.5 spese tecniche, possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché i lavori abbiano avuto inizio e gli acquisti siano stati effettuati dopo la presentazione della regolare domanda di agevolazione. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dai presenti criteri. L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

1.3 Modalità di comunicazione e scambio di documenti per via telematica

La Provincia Autonoma di Trento adotta uno standard aperto (Open Document File ODF). Nell'elaborazione dei propri documenti la Pat utilizza strumenti di lavoro non soggetti a licenza proprietaria, sempre aggiornati e accessibili nel tempo. Pertanto i rapporti tra l'Amministrazione e gli altri soggetti che comportano la trasmissione e la ricezione della documentazione informatica dovranno essere conformi agli standard previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1594 di data 02/08/2013.

La Provincia Autonoma di Trento predilige l'utilizzo di mezzi telematici tra di loro e con i privati, in relazione all'applicazione delle disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, utilizzando l'indirizzo di posta certificata della Pat (PEC: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it). E' garantita comunque la ricezione di comunicazioni pervenute attraverso i mezzi di spedizione tradizionali (es. posta ordinaria, consegna a mano) e la trasmissione della relativa risposta.

1.4 Casella di posta elettronica (PEC)

I soggetti beneficiari dell'aiuto devono dotarsi di casella PEC attraverso la quale avverrà lo scambio di comunicazioni con l'Amministrazione.

1.5 Fascicolo aziendale (FA)

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, deve possedere il fascicolo aziendale aggiornato. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al “Manuale del fascicolo aziendale” curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) – Contatti: appag@provincia.tn.it – 0461/495877.

1.6 Informazioni

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni all'Ufficio Infrastrutture Agricole

(ufficio PAT responsabile del procedimento) – Servizio Agricoltura – Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste (contatti diretti: 0461.495806 – serv.agricoltura@provincia.tn.it).

1.7 Trattamento dei dati

Informativa Privacy - ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016. I dati personali forniti con le domande di contributo saranno trattati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016). A tal fine si dovrà sottoscrivere e prendere visione dell'informativa privacy inserita nel modello della domanda.

1.8 Codice Unico di progetto (CUP)

Il codice cup verrà scaricato dall'ufficio infrastrutture agricole e comunicato ai consorzi di miglioramento fondiario, tranne che per il Consorzio Trentino di Bonifica, che provvederà in autonomia a scaricarlo, unitamente al Codice Identificativo di Gara (CIG) e dovrà comunicarlo all'ufficio Infrastrutture Agricole. Il CUP deve essere riportato su tutti i documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (es. fatture di spesa, mandati di pagamento e quietanze di avvenuto pagamento). Per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti privi del CUP per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario.

1.9 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti sostenuti dai beneficiari comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario e/o mandato informatico.

I documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (ad esempio: fatture di spesa e mandati di pagamento) devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto) come disposto dalla normativa vigente.

Le fatture devono essere univocamente riconducibili alla realizzazione dell'intera opera.

1.10 Modalità di pagamento

Sono ammissibili esclusivamente pagamenti effettuati dal beneficiario comprovati da fatture ed effettuati mediante bonifico bancario e/o mandato informatico. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. Le fatture devono essere univocamente riconducibili alla realizzazione dell'opera. E' fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG), nei casi previsti nelle disposizioni generali, su tutti i documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (es. fatture di spesa, mandati di pagamento e quietanze di avvenuto pagamento).

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking" il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

Relativamente ai pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali deve essere fornita copia del modello F24 con la

ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o all'accertata compensazione o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri i seguenti soggetti riconosciuti elencati all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) della L.P. n. 4/2003 come di seguito specificato:

- Consorzi di Bonifica riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
- Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L.P. n. 4/2003 i soggetti sopra elencati possono fruire di agevolazioni per investimenti oggetto di contributi in conto capitale di importo superiore a Euro 100.000,00, o il cui valore attuale sia superiore a tale importo, a condizione che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

In alternativa i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado possono fruire delle predette agevolazioni se nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, il bilancio consorziale sia stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, oppure se i predetti soggetti abbiano richiesto, a proprie spese, una revisione straordinaria effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007.

Il beneficiario dovrà indicare nel modello della domanda di contributo di ricadere in una delle seguenti condizioni:

- a) che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
- b) di aver richiesto una revisione straordinaria che verrà effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007;
- c) che il bilancio consorziale, nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, è stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9; in tal caso il beneficiario dovrà indicarne gli estremi.

La revisione straordinaria, sulla base del controllo del bilancio consorziale e della situazione finanziaria, dovrà evidenziare la sostenibilità dell'iniziativa proposta.

Il richiedente, dovrà esibire la documentazione comprovante l'avvenuta revisione straordinaria:

- all'atto di presentazione della domanda di contributo, qualora ne fosse in possesso;
- prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, qualora richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, ma non ancora ottenuta.

2.1 Dotazione finanziaria

Le risorse assegnate per le domande di contributo che verranno presentate ai sensi dei presenti criteri ammontano complessivamente ad Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 503300 dell'esercizio finanziario 2020.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1 Termini di presentazione

Le domande di contributo per l'anno 2020 dovranno essere presentate al Servizio competente in materia di agricoltura, a partire da lunedì 31/08/2020 ed entro la data del 21/09/2020.

Le domande presentate successivamente al termine sopra fissato sono dichiarate irricevibili.

3.2 Modalità di presentazione

Le domande di contributo possono essere presentate, a firma del legale rappresentate, con una delle seguenti modalità:

- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza ed informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio.

3.3 Contenuto e documentazione da allegare

La domanda di contributo dovrà essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento al link: www.procedimenti.provincia.tn.it.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per singolo beneficiario.

Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite di quanto previsto dall'art. 5 e art. 35, 1° comma della L.P. 4/2003;
- che l'iniziativa non interessa particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi;
- che le particelle fondiarie che beneficeranno degli interventi oggetto della domanda di contributo ricadono nel territorio di competenza dell'ente/soggetto richiedente e/o sono nella disponibilità dello stesso;
- che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, manomissione, allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
- che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;

oppure

- che è stata effettuata nell'anno 2019 la revisione del bilancio consorziale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della L.P. 9/2007;

oppure

- che è stata richiesta la revisione straordinaria del bilancio consorziale, effettuata mediante uno dei soggetti di cui la pat può avvalersi, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve, altresì, contenere l'indicazione degli estremi dei seguenti provvedimenti, se richiesti dalla normativa vigente, in possesso del richiedente:

- idoneo titolo urbanistico in corso di validità e/o relative autorizzazioni per dimostrare la cantierabilità dell'intervento e, qualora non già richiamati dal titolo urbanistico stesso, anche tutte le autorizzazioni acquisite necessarie per la realizzazione dell'opera.

A titolo non esaustivo si elencano le seguenti autorizzazioni:

- procedura di assoggettabilità ai sensi della L.P. 17/09/2013, n. 19 o valutazione di impatto ambientale;
- autorizzazione forestale;
- autorizzazione del servizio bacini montani.

Laddove al momento della presentazione della documentazione da allegare alla domanda, il beneficiario non fosse ancora in possesso dell'idoneo titolo urbanistico in corso di validità, e/o relative autorizzazioni, per dimostrare la cantierabilità dell'intervento, dovrà comunicare al Servizio Agricoltura il rilascio della documentazione di cui sopra, e contestualmente i dati identificativi utili al loro reperimento, entro il termine assegnato dal Servizio medesimo, in fase di istruttoria della domanda, qualora la stessa risulti in graduatoria in posizione utile al finanziamento. In ogni caso tale comunicazione dovrà essere fornita in tempo utile per la predisposizione dei provvedimenti di concessione contributo, che necessariamente dovranno essere adottati entro la chiusura del corrente anno finanziario.

- estremi della concessione irrigua o legittimo titolo di utilizzazione delle acque anche attraverso un'attestazione rilasciata dal servizio competente in materia di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, al fine di verificare il titolo a derivare l'acqua (per interventi in ambito irriguo). Qualora non in possesso, al momento della presentazione della domanda di contributo, può essere sostituita dalla richiesta del rilascio della stessa al Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche. In tal caso il richiedente dovrà indicare nella domanda di liquidazione finale l'avvenuto rilascio della predetta concessione o legittimo titolo di utilizzazione delle acque indicando i dati identificativi utili al loro reperimento presso il servizio competente in materia di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

3.4 Documentazione da allegare

Ai fini della verifica puntuale di quanto espressamente dichiarato dal beneficiario sulla domanda di contributo, la documentazione da allegare è la seguente:

- a) copia del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa in conformità al disposto statutario;
- b) relazione tecnica illustrativa descrittiva dell'investimento per il quale si chiede il finanziamento.
- c) computo metrico-estimativo con riportate le voci di spesa dei lavori rapportate all'elenco prezzi provinciale vigente della PAT. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i

valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un'analisi prezzi da allegare nella documentazione a corredo della domanda di contributo;

- d) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- e) elaborati progettuali conformi a quelli depositati per le autorizzazioni necessarie comprensivi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica
- f) perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- g) attestazione della necessità della redazione del piano di sicurezza di cui al D.LGS. 81/08 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui non sia necessaria ai sensi di legge la seguente documentazione: idoneo titolo edilizio, procedura di assoggettabilità ai sensi della L.P. 17/09/2013, n. 19 o valutazione di impatto ambientale (VIA), perizia geologica o parere di fattibilità, autorizzazione forestale, autorizzazione del Servizio bacini montani dovrà essere presentata specifica dichiarazione del progettista che attesti tale condizione.

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della sopra elencata documentazione in formato digitale in disponibilità del beneficiario.

4. LIMITI E CUMULO DI SPESA AMMISSIBILE RICHIESTA

L'importo minimo di spesa ammissibile richiesta per ogni singola domanda di contributo - IVA compresa - deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00. La spesa massima ammissibile richiesta per domanda di contributo - IVA compresa - non può superare l'importo di Euro 300.000,00.

Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l'iniziativa oggetto di finanziamento, oltre all'intervento con il concorso della Provincia, queste non potranno superare in termini percentuali la misura massima dell'intervento pubblico come previsto dall'art. 5 della Legge provinciale 4/2003 e ss. mm. e ii.. Il rispetto del citato divieto di cumulo è espressamente dichiarato dal beneficiario nella domanda di contributo.

In sede di collaudo, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione attestante il rispetto del divieto di cumulo, quale elemento necessario ai fini della liquidazione finale delle agevolazioni concesse.

4.1 Costi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- interventi di regimazione e drenaggio delle acque volti a prevenire movimenti franosi o smottamenti;
- ricerche idriche per uso irriguo: lavori di scavo di pozzi nonché tutte le opere per l'allestimento del pozzo medesimo e la formazione di drenaggi;
- interventi per la messa in sicurezza di impianti irrigui esistenti;
- completamento/ammodernamento di impianti irrigui volti al miglioramento dell'efficienza dell'impianto e/o all'utilizzo di sistemi aziendali di distribuzione a massima efficienza.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base

all'elenco prezzi provinciale in corso di validità. Nel caso in cui il computo metrico preveda voci di spesa non ricomprese nel preziario provinciale, il progettista dovrà evidenziarle con un'analisi del costo volto a dimostrarne la congruità.

4.2 Costi non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le spese per:

- interventi di ordinaria manutenzione come definiti, per quanto applicabili dalla L.P. 4/08/2015, n. 15 - Legge Provinciale per il governo del territorio;
- interventi inerenti la distribuzione aziendale (ali gocciolanti, asta e portairrigatore e irrigatori);
- impianti irrigui, quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'espansione edilizia residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi ovvero ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, etc.);
- interventi volti a sostenere la realizzazione di impianti e infrastrutture a finalità idroelettrica;
- semplici investimenti di sostituzione.

5. REQUISITI DA RISPETTARE CON RIGUARDO ALLE NORMATIVE SULLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Il progetto oggetto di finanziamento dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- l'installazione di contatori fissi per misurare volumetricamente i consumi di acqua relativi all'area soggetta ai lavori finanziati, all'inizio ed alla fine del periodo irriguo, nel rispetto delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2495 del 29/12/2016 e n. 2093 del 19/10/2018;
- la messa in opera di sistemi di interruzione o parzializzazione della portata d'acqua che garantisca a rilasciare, direttamente alle opere di presa da cui è attuato il prelievo, i quantitativi d'acqua non utilizzati allo scopo irriguo.

6. CALCOLO DELLE SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

6.1 Lavori e forniture

Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi vigente della PAT. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra richiamati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un'analisi prezzi allegata.

Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nell'elenco prezzi potranno essere ritenute ammissibili voci di spesa diverse purché giustificate dal progettista sull'analisi prezzi allegata. Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.) i progetti, per i beneficiari classificabili quali Amministrazioni Aggjudicatrici, devono essere presentati ai sensi della normativa vigente sui LL.PP.

Analogamente sempre per i beneficiari classificabili quali Amministrazioni Aggiudicatrici e relativamente alle forniture i progetti devono essere presentati ai sensi della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm. e ii..

6.2 Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi. Rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- le spese relative all'IVA di cui al successivo paragrafo 6.3
- le somme per imprevisti di cui al successivo paragrafo 6.4;
- le spese tecniche di cui al successivo paragrafo 6.5;

6.3 I.V.A.

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.

6.4 Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura massima del 3% della spesa ammessa dei lavori. In sede di rendicontazione dovrà essere data giustificazione sull'utilizzo degli imprevisti nel rispetto delle finalità del progetto ammesso a finanziamento .

6.5 Spese tecniche

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per:

- a) progettazione
- b) direzione dei lavori
- c) coordinamento della sicurezza
- d) indagini e sondaggi geognostici
- e) screening o valutazioni di impatto ambientale
- f) perizie geologiche, geognostiche e archeologiche
- g) studi di fattibilità.

Tali spese possono essere sostenute dal beneficiario anche prima della presentazione della domanda di contributo.

6.6 Limiti percentuali delle spese tecniche concesse (vedi tabella sottostante)

Le spese tecniche relative alla progettazione (lett. a), direzione dei lavori (lett. b) e coordinamento della sicurezza (lett. c), sono riconosciute nella misura massima dell'8% delle spese ammissibili per lavori, forniture ed imprevisti. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, detti valori sono aumentati di 2 punti percentuali per la

predisposizione del piano sicurezza e degli adempimenti connessi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm e ii.. Sono altresì ammissibili ulteriori eventuali spese per indagini/ sondaggi geognostici (lett. d), screening/valutazioni di impatto ambientale (lett. e), perizie geologiche, geognostiche, archeologiche (lett. f) e studi di fattibilità (lett. g) purché giustificate e documentate. Le spese tecniche complessivamente riconosciute (ricomprese nell'elenco sopra riportato dalla lettera a) alla lettera g), non possono in ogni caso superare il limite massimo del 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti.

<i>percentuale spese tecniche ammissibili</i>	
	con piano della sicurezza
8%	10%

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura **entro 90 giorni** decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti al punto 9.

Per le domande risultanti in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento è data comunicazione ai rispettivi beneficiari.

A seguito della comunicazione, i beneficiari interessati dovranno presentare tempestivamente la revisione straordinaria, richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, ma non ancora ottenuta entro il termine eventualmente assegnato dal Servizio medesimo e comunque in tempo utile per la predisposizione dei provvedimenti di concessione del contributo che necessariamente dovranno essere adottati entro la chiusura del corrente anno finanziario.

La concessione del contributo è subordinata ad una valutazione tecnico-amministrativa, redatta sottoforma di parere dal responsabile del procedimento ed autorizzata mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini per l'esecuzione delle iniziative con riferimento al successivo punto 14, nonché, ai sensi dell'art. 37 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 l'accertamento circa l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento.

Con la comunicazione della concessione del contributo sarà data informazione al beneficiario e sarà inviato il prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo.

In sede di istruttoria della domanda di contributo il funzionario responsabile può richiedere integrazioni o rettifiche dei documenti presentati.

In sede di istruttoria sarà valutata la compatibilità dell'investimento proposto con l'ammissibilità delle spese previste in conformità ai precedenti punti 4.1 - Costi ammissibili e 4.2 - Costi non ammissibili.

Nel caso la domanda non risulti conforme ai criteri di ammissibilità si provvederà ad adottare un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92 e ss.mm. e ii.

7.1 Tipologia del contributo

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale. La percentuale di contributo è definita al successivo punto 7.2.

7.2 Percentuale di contribuzione

La percentuale di contribuzione prevista è la seguente:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado e Consorzio Trentino di Bonifica	80%
Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, purché l'iniziativa sia a servizio di più consorzi di I grado	90%

8. DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le domande inserite in graduatoria non finanziabili per l'esaurimento delle risorse finanziarie saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92.

9. CRITERI DI PRIORITA'

L'ordine di priorità delle domande presentate tiene conto della tipologia dell'investimento, ricompresi in classi di priorità, secondo l'ordine di seguito riportato.

1°Classe

INTERVENTI DI REGIMAZIONE E DRENAGGIO DELLE ACQUE VOLTI A PREVENIRE MOVIMENTI FRANOSI O SMOTTAMENTI.

2°Classe

RICERCHE IDRICHE PER USO IRRIGUO: LAVORI DI SCAVO DI POZZI NONCHÉ TUTTE LE OPERE PER L'ALLESTIMENTO DEL POZZO MEDESIMO E LA FORMAZIONE DI DRENAGGI.

3°Classe

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IRRIGUI ESISTENTI.

4°Classe

COMPLETAMENTO/AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI IRRIGUI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO E/O ALL'UTILIZZO DI SISTEMI AZIENDALI DI DISTRIBUZIONE A MASSIMA EFFICIENZA.

All'interno di ciascuna classe di priorità le domande saranno ordinate in base al costo preventivato calcolato per unità di superficie interessata dall'intervento con priorità per gli interventi che presentano il costo più basso. La superficie che beneficerà dell'investimento dovrà pertanto essere dichiarata sul modello di domanda di contributo. A parità di importo la priorità verrà assegnata in riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo.

10. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

10.1 Soggetti che rientrano nelle previsioni della normativa sui LL.PP.

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, qualora i beneficiari rientrino nelle previsioni delle normative sui lavori pubblici (Consorzio Trentino di Bonifica).

10.2 Soggetti che NON rientrano nelle previsioni della normativa sui LL.PP.

In considerazione delle tipologie e degli importi dei lavori finanziati, si prescrivono, le seguenti procedure di aggiudicazione che dovranno essere rispettate ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate.

Importi relativi a lavori e forniture fino a Euro 300.000,00:

Il committente dovrà invitare a presentare offerta almeno cinque imprese. La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di richiesta di acconto o liquidazione finale.

Il criterio di affidamento sarà di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avranno almeno due risposte valide dalle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

Per le tipologie di aggiudicazione sopra prescritte è data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10 Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 26/93) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi. Le eventuali richieste di deroga alle procedure sopra precisate, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

11. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fattura. Vedi quanto riportato al punto 1.9 - Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento.

11.1 Cessione del credito

Il contributo concesso può essere oggetto di cessione credito ed è regolato dall'art. 1260 e seguenti del codice civile.

La cessione di credito è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) il proprio diritto, in modo che il debitore ceduto (Provincia), invece di dover eseguire la prestazione a favore del cedente, sarà obbligato nei confronti del cessionario. La cessione determina pertanto la sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, lasciando inalterati gli altri elementi dell'obbligazione. Il negozio ha natura consensuale, si considera perciò perfezionato con il consenso delle parti.

A fronte della notifica dell'atto di cessione credito la struttura assume un provvedimento di opposizione al subentro del nuovo soggetto giuridico, ovvero un provvedimento di riconoscimento e presa d'atto della cessione del credito.

L'atto pubblico redatto dal notaio dovrà prevedere tra l'altro, che la Provincia autonoma di Trento può opporre al cessionario ogni eccezione per fatti, anche successivi alla cessione, che in forza delle norme di legge e dei provvedimenti di concessione del contributo incidono sull'entità, sulla esigibilità ed estinzione del credito.

11.2 Liquidazione di acconti (stati di avanzamento)

Può essere erogato un solo acconto, sulla base di uno stato di avanzamento delle iniziative realizzate. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso. Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- b) dichiarazione del direttore lavori attestante la data di inizio dei lavori, dichiarazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- d) copia delle fatture di spesa quietanzate relative all'avanzamento dei lavori, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, qualora l'importo dichiarato sia già stato pagato.

11.3 Liquidazione finale

Sulla base della tipologia del progetto finanziato e qualora tecnicamente fattibile, si valuterà l'effettuazione di una verifica idraulica, eseguita sul posto, da parte della struttura competente ai fini della liquidazione del contributo. A tale riguardo, considerato che la disponibilità dell'acqua è assicurata solo nel corso della stagione irrigua, è necessario che il beneficiario che intenda presentare la domanda di liquidazione fuori dalla stagione irrigua, faccia richiesta preventiva per la verifica idraulica all'interno del periodo sopra indicato, al fine di evitare una sospensione dei termini per la liquidazione finale, in attesa della riapertura della stagione e della disponibilità di acqua circolante nell'impianto..

Prima della liquidazione finale il Servizio effettuerà un sopralluogo di verifica su un campione dell'80% delle domande istruite, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 bis, della L.P. 23/92.

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
- b) certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000,00 Euro ai sensi dell'art. 25 della L.P. 26/93. Lo stesso dovrà richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali;
- c) libretto delle misure;
- d) disegni di contabilità;
- e) quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato, nel quale dovrà essere evidenziato l'utilizzo degli importi relativi agli imprevisti ed eventuali ribassi d'asta utilizzati;
- f) stato finale dei lavori e delle somme a disposizione, nel quale dovrà essere evidenziato l'utilizzo degli importi relativi agli imprevisti ed eventuali ribassi d'asta utilizzati e già autorizzati;
- g) stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
- h) eventuali liste delle economie;
- i) eventuali atti di sottomissione e verbali di concordamento nuovi prezzi;

- j) nel caso di ricerche d'acqua: le prove di portata;
- k) qualora non presentato in fase di richiesta di stato d'avanzamento: verbale di aggiudicazione dei lavori con citati i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
- l) verbale di aggiudicazione delle forniture, ivi comprese quelle riguardanti la rete di distribuzione finale, nonché la tipologia di gara espletata;
- m) qualora non già comunicata in fase di presentazione della domanda di contributo iniziale, indicazione degli estremi (data e numero di protocollo) relativi al documento "concessione per l'uso dell'acqua", o legittimo titolo di utilizzazione delle acque anche attraverso un'attestazione rilasciata dal servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
- n) copia semplice delle fatture quietanzate, o documenti probatori equivalenti, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi alle agevolazioni. Le fatture o documenti probatori equivalenti devono riportare il codice CUP (codice unico di progetto). In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'amministrazione è tenuto a rendere disponibili le fatture originali. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve descrivere in modo dettagliato l'intervento al quale si riferisce;
- o) dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii..

Ai fini istruttori, il responsabile del procedimento si riserva la possibilità di richiedere copia della documentazione sopra citata, in disponibilità al beneficiario, in formato digitale.

Qualora in sede di liquidazione finale si verificasse che l'eventuale contributo erogato a seguito di una domanda di acconto, fosse eccedente rispetto a quello spettante, si procederà al recupero della parte liquidata in eccesso, maggiorata degli interessi legali.

12. VARIANTI

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono considerate varianti: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche, tecniche sostanziali delle opere e/o forniture approvate, modifiche della tipologia di opere e/o forniture approvate.

Nella valutazione generale delle varianti viene verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di priorità. Sono da considerarsi varianti ammissibili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiarne la finanziabilità stessa. Le varianti devono essere direttamente connesse al progetto approvato.

Tutte le varianti devono essere richieste preventivamente rispetto all'esecuzione dei relativi lavori e/o forniture. La documentazione da allegare alla domanda di variante è, di massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda di contributo iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione esplicativa ed un quadro di raffronto.

Il Servizio, per lettera o con determinazione del Dirigente, in base alla tipologia e alla complessità della variante, esprimerà un parere in merito all'ammissibilità di quanto proposto ed alla possibilità di impiego di risorse derivanti da economie o da ribassi conseguiti in sede

di affidamento e di realizzazione dei lavori e/o delle forniture.

Sono ammissibili solo le varianti che non comportano un supero della spesa ammessa complessiva.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

Non sono ammesse varianti suppletive.

13. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La **rendicontazione** delle iniziative ammesse a finanziamento dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia forniture, viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per le forniture, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..

14. PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

Per quanto riguarda le proroghe al termine per la rendicontazione delle iniziative ammesse a finanziamento, l'eventuale mancata osservanza del termine e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..

15. MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La concessione dei contributi di cui all'art. 35, 1° comma della L.P. 4/2003 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:

- a) 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
- b) 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto un controllo a campione degli interventi soggetti a vincolo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.

16. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.

17. ALTRE DISPOSIZIONI

In merito a ritiro, integrazioni, modifiche e/o altre dichiarazioni, si applica quanto fissato con la L.P. 23/92 e ss. mm. e ii.